


CITTÀ DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)
Sportello Unico Attività Produttive

COMUNE DI AMANTEA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.ro 15593
Del 07/12/2018 13:57:50
Cat. VIII Cl. 04 Fascicolo



➤ **Impresa Funebre PADRE PIO**
Via Aspromone
87032 AMANTEA

E p.c. **Sig. Sindaco - SEDE**

Comando Polizia Municipale - AMANTEA
PEC: poliziamunicipale@pec.comune.amantea.cs.it

Comando Stazione Carabinieri - AMANTEA
PEC: tcs29767@pec.carabinieri.it

U.O. IGIENE PUBBLICA - ASP Cosenza Distretto - AMANTEA
PEC: dr.frangioneantonio@pec.it

OGGETTO: Esercizio agenzia di affari e disbrigo pratiche funerarie e di attività di organizzazione ed effettuazione del trasporto funebre a pagamento del 4/8/2015 n. 12/2015- **Divieto di utilizzo immobile ad uso "casa funeraria"**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

- Che agli atti dell'Ente risulta attiva Agenzia di affari e disbrigo pratiche funerarie e attività di organizzazione ed effettuazione del Trasporto Funebre a pagamento denominata "Onoranze Funebri Padre Pio S.r.l." di Gentile Domenico con sede legale in Via Aspromonte n.3 giusta SCIA Prot. 9186 del 26.5.2015;
- Che a seguito di controlli interforze in data 4/12/2018 fra l'Arma dei Carabinieri, Comando di Polizia Municipale ed ASP-IGIENE E SANITA' PUBBLICA, sull'esercizio dei servizi funebri sul territorio, ed in particolare della sussistenza e/o permanenza dei requisiti previsti dalla normativa per lo svolgimento dell'attività medesima, è emerso che la Società in esordio esercita unitamente agli altri servizi autorizzati, quello relativo all'utilizzo, a richiesta dell'utenza, di un immobile adibito, parte ad autorimessa, e parte a "casa funeraria" sita in Via Lava Gaenza n.69/c;
- Che il citato immobile, da controllo presso l'ufficio scrivente e la CCIA competente, non risulta citato fra quelli indicati quali sede dell'attività né autorizzato per l'esercizio specifico di "casa funeraria";
- Che l'utilizzo a detto fine dell'immobile emerge altresì dall'esistenza agli atti dell'Amministrazione di formali richieste di autorizzazione di utenti richiedenti il trasporto di salme dal luogo del decesso all'immobile di che trattasi appalesandosi inconfutabile l'utilizzo del bene all'attività non autorizzata;

VISTA la relazione prot. N. 222 del 04.12.2018 fatta pervenire dal Comando di Polizia Municipale;

CONSIDERATO:

- che ai sensi della normativa vigente non è possibile esercitare l'attività di cui al presente atto in mancanza di apposita autorizzazione all'esercizio medesimo;

Tanto premesso,

DISPONE

Con decorrenza immediata dalla notifica del presente atto e per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, alla Ditta Onoranze Funebri Padre Pio S.r.l." di Gentile Domenico con sede legale in Via Aspromonte n.3, per come rappresentata, **il divieto di utilizzo dei locali siti in Via Lava Gaenza 69/c, a sede di "casa funeraria" non sussistendo i presupposti di fatto e diritto al citato utilizzo, in quanto mancante di autorizzazione.**

DISPONE ALTRESI'

La notifica della presente alla Ditta in indirizzo

Le autorità in indirizzo che leggono per conoscenza, verificheranno l'esecuzione del presente provvedimento notiziando lo scrivente Ufficio in merito alla regolarità normativa di quanto previsto
La presente é altresì trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Capoluogo e della Frazione Campora San Giovanni per gli immediati adempimenti conseguenti di propria competenza.

AVVERTE

Che ai sensi degli artt. 3 - quarto comma e 5 - terzo comma della legge 7 agosto 1990 nr.241:

- Responsabile del procedimento è il Rag. Giancarlo SOCIEVOLE;
- Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971 nr. 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 nr. 1199).

Amantea, 07 Dic. 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Rag. Giancarlo SOCIEVOLE

